

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA DELL' ANTIGENE DI SARS - CoV2 OCCORRENTI AI POLI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA A.S.L. ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D'ASTA DI € 1.332.000,00=(IVA ESCLUSA) PIÙ € 1.332.000,00=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO.

COMPOSTO DA 2 LOTTI UNICI ED INDIVISIBILI

INDICE

ART. 1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	4
ART. 5 - CONSEGNA DELLE FORNITURE E/O DELLE APPARECCHIATURE CON COLLAUDO.....	5
ART. 6 - CONFEZIONAMENTO	6
ART. 7 - CONFORMITA' DELLA FORNITURA.....	6
ART. 8 - CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA/ SISTEMI DIAGNOSTICI.....	7
ART. 9 - GESTIONE RESI.....	7
ART. 10 - MANUTENZIONE - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	8
ART. 11 - ESTENSIONE CONTRATTUALE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	8
ART.12 - REVISIONE DEI PREZZI.....	9
ART. 13 - SICUREZZA DEL PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO	9
ART. 14 - TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI.....	9
ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI	10
ART. 16 - PENALI.....	10
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 18 - RECESSO.....	12
ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	13
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI NASCENTI DALL'ESECUZIONE	13
ART. 23 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSI.....	13
ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2	14
ART. 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 26 - NORME DI RINVIO	14
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	15

ART. 1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 s.m.i., è individuato dall'Ente Appaltante per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di quanto contenuto nell'allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Federica Giannotti.

Successivamente all'aggiudicazione verrà nominato con successivo atto il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nonché il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai quali saranno riservate le funzioni ed i compiti elencati nell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA

L'appalto disciplinato dal presente documento ha per oggetto la fornitura di test rapidi per la ricerca dell'antigene di SARS - CoV2 occorrenti ai poli ospedalieri e territoriali della A.S.L. Roma 2 per un importo complessivo annuale a base d'asta di € 1.332.000,00=(Iva esclusa) più € 1.332.000,00=(Iva esclusa) per eventuale rinnovo di 1 anno composto da 2 lotti unici ed indivisibili.

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste nel Disciplinare di gara e suoi relativi allegati, del Capitolato Tecnico nonché del presente Capitolato, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione del servizio e fornitura.

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente servizio/ fornitura con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni degli atti di gara della presente procedura.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, in analogia con quanto previsto all'articolo 4 del contratto avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della stipula contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17), commi 8) e 9) del Codice per il lotto 1 e decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo comprensivo della formazione del personale per il lotto 2..

La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di eventuale rinnovo da esercitarsi di anno in anno, per un periodo complessivo di 12 mesi, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del Codice.

In casi eccezionali nei quali risultino **oggettivi e insuperabili ritardi** nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure **nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.**

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio e fornitura.

Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare il servizio e la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o di CONSIP, oppure dell'Ente committente o da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla Regione Lazio medesima.

ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, relativamente al servizio ed alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'IVA che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è carico del Fornitore ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura che la A.S.L. Roma 2 intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della A.S.L., assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

È fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere il servizio e la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa aggiudicataria, altresì, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali.

L'Azienda A.S.L. Roma 2 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere nella esecuzione del contratto di fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda A.S.L. Roma 2, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa.

La Ditta s'impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Azienda A.S.L. Roma 2 da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 5 - CONSEGNA DELLE FORNITURE E/O DELLE APPARECCHIATURE CON COLLAUDO

1. Per l'esecuzione della fornitura, l'aggiudicataria si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.
2. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio e dello smaltimento degli imballaggi.
3. Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti e provvedere al servizio per ogni lotto di aggiudicazione entro il termine indicato nel predetto ordinativo e comunque non oltre **le 96 Ore (Novantasei Ore)** dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente trasmessi anche a mezzo fax, ovvero dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l'Azienda potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 4), oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 16).
6. La ditta si impegna altresì, in caso di **consegna urgente** (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre **le 72 ore** dalla ricezione, anche a mezzo fax, dell'ordinativo di fornitura.

La consegna e l'installazione dei sistemi diagnostici avverranno entro **30 giorni** dalla data della stipula contrattuale e dovrà essere effettuata a cure e spese dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018 e s.m.i.

Nella medesima data di consegna delle apparecchiature saranno collaudati i sistemi diagnostici con la presenza del personale tecnico preposto al collaudo stesso.

Sarà cura della ditta provvedere tempestivamente a concordare con il DEC e/o con il Responsabile del Laboratorio/Farmacia e con il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica la data di consegna, installazione, formazione e contestuale collaudo dei sistemi diagnostici aggiudicati.

Al termine del rapporto contrattuale dette apparecchiature saranno ritirate a cura ed a spese della Ditta aggiudicataria.

All'atto della consegna delle apparecchiature, l'Impresa dovrà presentare, ai fini delle operazioni di collaudo la sotto elencata documentazione in lingua italiana:

Capitolato speciale_Test_Antigenici_Rapidi_24

- Manuale d'uso;
- Dati relativi al numero di matricola ed alle caratteristiche tecniche;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Contrassegni di sicurezza: marchi IMQ ecc
- Schede delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate dal costruttore secondo la normativa CEI;
- E quant'altro richiesto nel Capitolato Tecnico

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite dall'Impresa aggiudicataria a suo totale rischio e spesa e dovranno essere ultimate a perfetta regola d'arte **entro 7 giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna delle attrezzature, fatte salve imprevedibili circostanze di forza maggiore che dovranno essere comunque formalmente giustificate.

Qualora l'Impresa aggiudicataria ritardi l'esecuzione del collaudo oltre il suddetto termine, l'Ente appaltante applicherà una penale pari a € 100,00=giornaliere per ogni giorno di ritardo ad essa imputabile. Ove il ritardo superi immotivatamente il termine di trenta giorni, l'A.S.L. Roma 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'avvenuto collaudo dovrà essere convalidato da apposito verbale redatto in contraddittorio fra l'Impresa fornitrice ed i Responsabili tecnico-sanitari designati dall'Ente i quali, ove ne ravvisassero la necessità, potranno far eseguire analisi ed altri accertamenti del caso.

Nell'ipotesi in cui dopo il collaudo si rilevasse che l'attrezzatura fornita in service presenti difetti di funzionamento, l'Ente appaltante ne darà notizia a mezzo PEC al fornitore, il quale provvederà alla al ripristino o alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 5 giorni naturali dal ricevimento della predetta comunicazione.

Ritardi nella sostituzione o nel ripristino efficienza dell'apparecchiatura, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 100,00=giornalieri, per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine. Decorso ulteriori 15 giorni da detto termine, l'Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Quanto sopra indicato si completa con le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 6 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti forniti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti, devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili, singole. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

ART. 7 - CONFORMITA' DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare, si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti per i dispositivi medico-diagnostici in vitro ex d.lgs. n. 332 del 08.09.2020, emanato con d.lgs. n. 37 del 25.01.2010 (Recepimento Direttiva Europea n. 2007/47/CE del Codice di classificazione nazionale dispositivi (CND)).

La temperatura di conservazione (ove prevista) deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

Il Fornitore aggiudicatario provvederà a fornire tutto quanto necessario per l'utilizzo e per il buon funzionamento dei prodotti consegnati, compresi eventuali materiali di consumo previsti, senza costi

aggiuntivi che devono essere compresi nel prezzo complessivo offerto, la cui efficienza deve essere garantita gratuitamente per una durata non inferiore alla vita dei beni oggetto della fornitura.

Altresì, il corrispettivo dei servizi eventualmente previsti connessi alla fornitura dei prodotti offerti, nella loro configurazione base, deve essere compreso nel prezzo complessivo offerto.

La ditta aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Ente committente, è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 8 - CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA/ SISTEMI DIAGNOSTICI

1. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro 7 (sette) giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
2. Qualora il Responsabile della Struttura competente a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:
 1. nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9);
 2. nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 16), dandone preventiva comunicazione al Fornitore.
3. Qualora il Responsabile della Struttura competente, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:
 - a) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9), applicando le penali di cui al successivo articolo 16). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 16);
 - b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui al precedente punto, l'Ente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Quanto sopra indicato si completa con le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 9 - GESTIONE RESI

In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle **24** (ventiquattro) ore successive alla

richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di **5 (cinque)** giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi **30 (trenta)** giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 10 - MANUTENZIONE - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per tutta la durata del contratto e per l'eventuale periodo di rinnovo e proroga, l'Impresa è tenuta a fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito, ivi compresa l'attivazione di un numero verde operativo, rispettando rigorosamente le modalità ed i tempi illustrati nel progetto di servizio post vendita presentato dall'Impresa in sede di gara.

In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, la ditta fornitrice dovrà garantire con la massima celerità, in ogni caso non oltre le **8 ore lavorative** dalla richiesta anche nel caso in cui tale segnalazione ricada in un giorno prefestivo o festivo.

Qualora il fermo macchina si dovesse protrarre oltre le **24 ore solari** dalla chiamata, l'Impresa è tenuta a garantire comunque l'efficienza del servizio mediante l'immediata sostituzione con altra apparecchiatura di analoghe prestazioni.

Ritardi nella sostituzione delle apparecchiature non riparate superiori alle **24 ore solari** dalla richiesta dell'intervento, comporteranno l'applicazione di una penale pari a € 150,00=per ogni ora di ritardo oltre il predetto termine, con facoltà dell'Ente di risolvere il contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà fornire un servizio di formazione del personale, finalizzato all'apprendimento della gestione dei sistemi diagnostici.

ART. 11 - ESTENSIONE CONTRATTUALE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel corso della gestione contrattuale, L'Ente appaltante può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alle competenti Strutture Amministrative, Diagnostiche/Farmaceutiche dell'Ente.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati *vengano sostituiti* (cessata produzione del codice offerto, ecc) o *affiancati da altri di più recente produzione dalle caratteristiche tecnologiche più avanzate e attualmente non esistenti*, sarà facoltà dell'Ente valutarne l'inserimento, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a suo insindacabile giudizio, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Servizi sanitari utilizzatori, previo parere degli specialisti di settore e del DEC.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di legge.

ART.12 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023.

Per quanto concerne la disciplina di che trattasi si rinvia a quanto stabilito al paragrafo punto 3.2 "Revisione prezzi" del Disciplinare di gara.

ART. 13 - SICUREZZA DEL PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni previste D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. L'impresa, pertanto, si impegna formalmente a porre in essere, a sue spese e con propria organizzazione, tutti gli adempimenti necessari affinché siano rispettate, nella fase di esecuzione del contratto, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutte le disposizioni a tutela del lavoratore previste dal sopra citato decreto. L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute dei propri lavoratori.

Ai fini dell'individuazione del CCNL di categoria da applicare si rimanda a quanto indicato nel disciplinare relativamente alla quantificazione dei costi della manodopera ex art. 41, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici, essendo la stima dei relativi costi pari ad € 0,00, per cui si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Azienda A.S.L., quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 14 - TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1. il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
2. ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4. ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;

5. l'obbligo a tenere indenne l'Azienda A.S.L. degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Durante l'esecuzione del contratto, il Responsabile incaricato dall'Azienda Sanitaria Roma 2 deterrà le funzioni di governo del sistema, di indirizzo, programmazione dell'attività nonché controllo e verifica del servizio/fornitura svolto come previsto e dettagliato nel capitolato tecnico.

ART. 16 - PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'A.S.L. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno fino ad un massimo del 10% del valore complessivo quinquennale dell'appalto, a seconda della gravità del disservizio riscontrato.
Detta penale, pari al 1%, verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.
2. Laddove l'ammontare delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore dell'appalto, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione dello stesso.
3. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.
4. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 0,5 % del valore della merce non rispondente.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore;
6. il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Resta fermo il diritto per la A.S.L. Roma 2, di acquistare presso altre Ditte inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla A.S.L. resterà a carico della ditta inadempiente.
10. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.
11. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni patrimoniali.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, nonché quanto disposto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi:

1. inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;
2. arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
3. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
4. violazione degli artt. 119 e 120 del D. Lgs n.36/2023 in materia di subappalto e cessione del contratto;
5. mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
6. mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
7. mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
8. perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
9. per reati accertati ai sensi dell'art. 122 comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 94 del Codice.
10. qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs n.36/2023;
11. violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
13. ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo massimo complessivo pari al 10% (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale;
14. irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale;
15. in caso di perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, nonché dal Capitolato tecnico e dalla normativa speciale applicabile all'oggetto di gara;
16. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti ovvero nei in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati dall'Azienda;
17. per un diverso assetto organizzativo della ASL Roma 2 che faccia venir meno la necessità del servizio;
18. per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
19. qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
20. qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 120. Comma 1 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;
21. in presenza di una o più previsioni a carattere cogente non espressamente richiamate ivi incluse quelle riconducibili alla tutela dell'interesse pubblico e dell'autotutela amministrativa.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'operatore economico, fissando un termine non superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per le controdeduzioni.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi lo svolgimento del servizio, in danno all'operatore economico inadempiente.

L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 - RECESSO

1. Fatto salvo di quanto previsto all'art. 1373 del Codice Civile e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite;
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
4. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Azienda. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'operatore economico a seguito dell'emissione dell'ordine elettronico, emetterà fattura per la fornitura di reagenti e degli eventuali controlli e/o consumabili ad essi connessi tenendo conto che i sistemi di cui al lotto 2 saranno forniti in comodato d'uso gratuito.

Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "*Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 2 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità proprie della normativa nazionale e della Regione Lazio in materia.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a:

A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via M. Brighenti n. 23 – 00159 Roma – P. Iva/Codice Fiscale 13665151000.

Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

Capitolato speciale_Test_Antigenici_Rapidi_24

L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento della Regione Lazio in materia, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".

Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura. Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa. Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art 1284 del Codice Civile.

Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.

scadenza.

ART. 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. per legge.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI NASCENTI DALL'ESECUZIONE

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.

È consentito l'affidamento in subappalto nei limiti e con le modalità previste dal medesimo articolo 105.

Si precisa che il subappalto è consentito limitatamente alle prestazioni accessorie e secondarie rese in favore dell'operatore economico concorrente e non rientranti nello specifico oggetto dell'appalto.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSI

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 2 del Disciplinare per la presentazione dell'offerta, la società aggiudicataria si impegna e assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 nonché l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 228/2024, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 17.

ART. 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail PEC inserita all'interno della piattaforma telematica. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla ASL Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 2, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "*Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", debitamente allegato e parte integrante della bozza schema di contratto, Allegato n. 4 al Disciplinare di gara.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, al codice civile, Capitolato speciale_Test_Antigenici_Rapidi_24

al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per questioni afferenti all' interpretazione del presente Capitolato Speciale d'appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 1362 e ss. del Codice Civile.

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con la ASL Roma 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 213 e seguenti del D. Lgs. N. 36/2023 e s. m. i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Il R.U.P.

U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti
(firmato digitalmente)